

Ministero delle Infrastrutture: anagrafe delle opere pubbliche incompiute



DECRETO 13 marzo 2013, n. 42

Regolamento recante le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe

delle opere pubbliche incompiute, di cui all'articolo 44-bis del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (13G00083)

(GU n.96 del 24-4-2013) Vigente al: 24-4-2013

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle

regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15

marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «Codice dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto l'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214,
ed in particolare il comma 6;
Visto l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 6 aprile
2001
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2001, n. 100;
Vista la classificazione ISTAT delle amministrazioni pubbliche
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
Considerato che presso le Regioni e le Province autonome sono
istituiti gli Osservatori Regionali dei Contratti Pubblici;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo
9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella
seduta
del 25 ottobre 2012;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale 11-19 dicembre
2012,
n. 293;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6
dicembre 2012
e del 21 febbraio 2013;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri,
con nota n. 6965 del 5 marzo 2013, ai sensi dell'articolo 17,
comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Si definisce «opera pubblica incompiuta» ogni opera pubblica che

risulta non completata per una o piu' delle seguenti cause:

a) mancanza di fondi;

b) cause tecniche;

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;

d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto ai sensi degli

articoli 135 e 136 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o

di recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in

materia di antimafia;

e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12

aprile 2006 n. 163.

2. Si considera non completata ai sensi dell'articolo 44-bis, comma

2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un'opera non

fruibile dalla collettività', caratterizzata da uno dei seguenti

stati di esecuzione:

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre

il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro

il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non

sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati

nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a

tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto

esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.

Art. 2

Pubblicazione dell'elenco-anagrafe

delle opere pubbliche incompiute

1. L'elenco anagrafe delle opere incompiute, istituito presso il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo

44-bis, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

ha la finalita' di coordinare, a livello informativo e statistico, i

dati sulle opere pubbliche incompiute in possesso delle amministrazioni statali, regionali o locali. L'elenco e' ripartito in

due sezioni, relative, rispettivamente, alle opere di interesse

nazionale e alle opere di interesse regionale e degli enti locali.

L'ambito dell'interesse e' individuato rispetto all'appartenenza

all'ambito nazionale ovvero regionale o locale della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto

aggiudicatore, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo

12

aprile 2006 n. 163; per i predetti soggetti che sono amministrazioni pubbliche l'appartenenza all'ambito nazionale ovvero regionale o locale e' individuata in base alla classificazione ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli altri soggetti l'appartenenza all'ambito nazionale ovvero regionale o locale e' individuata in base all'ambito territoriale cui e' riferibile l'opera. La sezione dell'elenco relativa alle opere incomplete di interesse nazionale e' pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La sezione dell'elenco relativa alle opere incomplete di interesse regionale e degli enti locali e' pubblicata dalle Regioni e dalle Province autonome sui siti predisposti ed attivati dalle Regioni e dalle Province autonome medesime ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2001, n. 100. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attiva appositi collegamenti informatici con i siti di cui al precedente periodo in modo da consentire l'accesso dal sito istituzionale del Ministero alla sezione dell'elenco relativa alle opere di interesse regionale e degli enti locali. Le relative attivita' di monitoraggio, raccolta, redazione, coordinamento e aggiornamento dei dati sono curate, per le opere d'interesse

nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

–

Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, e, per quelle di interesse regionale e degli enti locali,

dagli Osservatori regionali dei contratti pubblici territorialmente

competenti ovvero da altri uffici regionali allo specifico scopo

preposti, e sono realizzate con le risorse umane, strumentali e

finanziarie previste a legislazione vigente. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e le Province autonome

pubblicano, secondo le modalità previste al comma 1, le sezioni di

rispettiva competenza dell'elenco anagrafe delle opere pubbliche

incompiute. Le opere sono inserite nella corrispondente sezione

dell'elenco nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 4.

Art. 3

Modalità di redazione dell'elenco-anagrafe

delle opere pubbliche incompiute

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, le stazioni appaltanti, gli

enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, individuano le opere incompiute di rispettiva competenza. Entro il

predetto termine, i medesimi soggetti, ciascuno secondo l'ambito

territoriale individuato all'articolo 2, comma 1, terzo

periodo,
trasmettono la lista delle opere individuate al Ministero
delle
infrastrutture e dei trasporti ovvero alla Regione e alla
Provincia
autonoma di appartenenza, unitamente ai dati e alle
informazioni
previste al comma 2.

2. Per ogni opera pubblica incompiuta, sono indicati i
seguenti

elementi informativi:

a) il codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

b) denominazione della stazione appaltante, ovvero dell'ente
aggiudicatore, o di altro soggetto aggiudicatore individuato
ai sensi

dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163;

c) localizzazione dell'opera (regione, provincia e comune di
ubicazione), secondo la classificazione adottata dal sistema
CUP;

d) descrizione dell'opera e dati dimensionali;

e) classificazione dell'opera secondo l'appartenenza della
stessa

al settore di intervento, e al relativo sottosettore, tra
quelli

riportati nella tabella di cui all'allegato 1 al presente
decreto e

che ne forma parte integrante, desunta dalla classificazione
prevista

dal sistema CUP;

f) importo complessivo dell'intervento e importo per lavori
risultanti dall'ultimo quadro economico approvato e oneri
necessari

per l'ultimazione dei lavori;

g) percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo
progetto approvato;

h) fonti di finanziamento;
i) cause tra quelle previste all'articolo 1, comma 1, che hanno comportato l'incompiutezza dell'opera e possibili soluzioni;
l) indicazione, sentita, per le opere di interesse nazionale, l'Agenzia del demanio, del possibile utilizzo dell'opera anche con destinazioni d'uso alternative a quella inizialmente prevista nonche' dell'eventuale utilizzo ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale;
m) indicazione se l'opera incompiuta si inserisce in una specifica infrastruttura a rete (quale un'infrastruttura stradale, ferroviaria, idrica, informatica) rispetto alla quale l'incompiutezza dell'opera costituisce una discontinuita' nella rete medesima.

3. Qualora un'opera pubblica incompiuta non sia dotata di codice

CUP, i soggetti di cui al comma 1 provvedono a farne richiesta alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

4. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1, i soggetti

di cui al medesimo comma possono pubblicare, sul profilo di committente di cui all'articolo 3, comma 35, del decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, la lista, con i

dati e le informazioni previste al comma 2, delle opere incompiute

individuare ai sensi del comma 1.

5. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero

le Regioni e le Province autonome riscontrino il mancato o

inesatto

adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dal presente

articolo, gli stessi segnalano tale circostanza al soggetto di cui al

comma 1 tenuto all'adempimento, il quale verifica la segnalazione ai

fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità in relazione

al mancato espletamento del predetto adempimento.

Art. 4

Graduatorie

1. Sulla base dei dati forniti ai sensi dell'articolo 3, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni e Province autonome redigono, ciascuno per le sezioni di rispettiva

competenza di cui all'articolo 2, una graduatoria nella quale le

opere pubbliche incompiute sono ordinate in ordine di priorità,

tenendo conto dello stato d'avanzamento raggiunto nella realizzazione

dell'opera e di un possibile utilizzo dell'opera stessa anche con

destinazioni d'uso alternative a quella inizialmente prevista.

Le

graduatorie così predisposte costituiscono uno strumento conoscitivo

volto a consentire di individuare in modo razionale ed efficiente le

soluzioni ottimali per l'utilizzo delle opere pubbliche incompiute

attraverso il completamento ovvero il riutilizzo ridimensionato delle

stesse, anche con diversa destinazione rispetto a quella

originariamente prevista.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le opere pubbliche incompiute sono classificate e collocate in ordine decrescente secondo le seguenti caratteristiche e i seguenti livelli di sviluppo:

a) opere pubbliche ultimate, incompiute per il mancato perfezionamento delle operazioni di collaudo entro i termini di

legge, qualora non utilizzabili anche parzialmente;

b) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento pari o superiore ai 4/5 dell'opera per le quali è possibile prevedere un

utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto

iniziale, mantenendo la stessa destinazione d'uso;

c) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento pari o superiore ai 4/5 dell'opera, per le quali è possibile prevedere un

utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto

iniziale ma con diversa destinazione d'uso, che deve essere specificamente indicata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera

l);

d) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento pari o superiore ai 4/5 dell'opera per le quali non è possibile prevedere

un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale;

e) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento inferiore

ai 4/5 dell'opera per le quali è possibile prevedere un utilizzo

anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale,

mantenendo la stessa destinazione d'uso;

f) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento

inferiore

ai 4/5 dell'opera per le quali e' possibile prevedere un utilizzo

anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale

ma con diversa destinazione d'uso, che deve essere specificamente

indicata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l);

g) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento inferiore

ai 4/5 dell'opera per le quali non e' possibile prevedere un utilizzo

anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale.

3. La formazione della graduatoria all'interno della classificazione di cui al comma 2, per le opere che presentano le

medesime caratteristiche e il medesimo livello di sviluppo, avviene

in ordine decrescente rispetto alla percentuale di avanzamento dei

lavori; in caso di medesima percentuale di avanzamento dei lavori e'

data prioritá' in graduatoria alle opere appartenenti ad infrastrutture a rete e, a seguire, alle opere ritenute di maggiore

utilita' per la collettività'.

Art. 5

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento:

a) entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, i soggetti di cui

all'articolo 3, comma 1, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero alle Regioni e alle Province

autonome le informazioni e i dati previsti dall'articolo 3, comma 2;

contestualmente i predetti soggetti possono pubblicare le informazioni di cui all'articolo 3, comma 4;

b) entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e le Province autonome, pubblicano, secondo le modalita' previste all'articolo 1,

le sezioni di rispettiva competenza dell'elenco anagrafe delle opere

pubbliche incompiute.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Roma, 13 marzo 2013

Il Ministro: Passera

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2013

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del

mare, registro n. 2, foglio n. 384

Allegato 1

(articolo 3, comma 2, lettera e)

TABELLA CLASSIFICAZIONE OPERE PER SETTORE E SOTTOSETTORE DI INTERVENTO

INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

- . STRADALI
 - . AEROPORTUALI
 - . FERROVIE
 - . MARITTIME LACUALI E FLUVIALI
 - . TRASPORTO URBANO
 - . TRASPORTI MULTIMODALI E ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
-

INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE

- . DIFESA DEL SUOLO
 - . OPERE DI SMALTIMENTO REFLUI E RIFIUTI
 - . OPERE DI PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE
 - . RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI
 - . RISORSE IDRICHE
-

INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO

- . PRODUZIONE DI ENERGIA
 - . DISTRIBUZIONE DI ENERGIA
-

INFRASTRUTTURE PER L'ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE

- . INFRASTRUTTURE PER L'ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE
-

OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI

- . SOCIALI E SCOLASTICHE
- . ABITATIVE
- . OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI
- . SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO
- . SANITARIE
- . CULTO
- . DIFESA
- . DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE

- . GIUDIZIARIE E PENITENZIARIE
 - . PUBBLICA SICUREZZA
 - . ALTRE OPERE ED INFRASTRUTTURE SOCIALI
-

OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA

- . OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER IL SETTORE SILVO-FORESTALE
 - . OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA, LA ZOOTECNIA E LA SILVICOLTURA
 - . IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA PESCA
 - . OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E L'ARTIGIANATO
 - . OPERE E INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA
 - . OPERE E STRUTTURE PER IL TURISMO
 - . STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL COMMERCIO E I SERVIZI
-

INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE

- . INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI
 - . TECNOLOGIE INFORMATICHE
-